



**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
N. 33 del 5 luglio 2013**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

***OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..  
Progetto di impianto di trattamento e di recupero rifiuti non pericolosi in località Belvedere,  
nel Comune di Pianfei.  
Proponente: BELVEDERE s.r.l., P.zza Martiri della Libertà n. 3, 12084 - Mondovì.  
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.***

**IL DIRIGENTE**

Rif. Pratica 20.13.VER - 2013 - 08.18/000007-01  
Prot. Generale n. 32849 del 18.04.2013

**Premesso che:**

- In data 22 aprile 2013 è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Valter Baudino, legale rappresentante di BELVEDERE s.r.l., con sede legale in P.zza Martiri della Libertà n. 3 - Mondovì, ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 32849 in data 18.04.2013;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06 e s.m.i.";
- la Provincia ha pubblicato la notizia di avvenuto deposito del progetto, dal 30 aprile al 13 giugno 2013, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 36688 del 30.04.2013, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso dell'istruttoria, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuta unicamente una nota del 03.06.2013, prot. n. 47999, con la quale il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo ha comunicato che per l'attività in oggetto non risultano attivate pratiche. Qualora si trattasse di attività compresa nell'allegato I al D.P.R. 01.05.2011, n. 151, è necessario presentare al Comando apposita istanza, nei casi previsti, volta ad ottenere un parere preventivo di conformità antincendio ai sensi dell'art. 3 del succitato D.P.R.; inoltre, al termine dei lavori, il titolare dell'attività dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. medesimo.
- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- La società proponente, che attualmente si occupa di movimentazione terra, intende procedere all'attivazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi che si svilupperà su una superficie di 4100 mq., mediante l'iscrizione al registro delle imprese ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per i punti 7.1, 7.6, 7.11, 7.31bis e 13.2. I rifiuti saranno posti in cumuli a cielo aperto su un terreno non impermeabilizzato. Sarà realizzata una rete di drenaggio delle acque meteoriche, costituita da fossi in terra che convogliano le acque di dilavamento in una vasca di sedimentazione, successivamente, le acque verranno recapitate nel reticolo idrico esistente, che confluisce nel torrente Pogliola.
- In data 1° luglio 2013, l'Organo Tecnico - avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione relativa alla procedura di Verifica, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Vista** la comunicazione pervenuta agli atti del procedimento da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo, in premessa riferita.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 1° luglio 2013, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

**DISPONE**

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 18.04.2013 con prot. n. 32849, da parte del Sig. Valter Baudino, legale rappresentante di BELVEDERE s.r.l., con sede legale in P.zza Martiri della Libertà n. 3 - Mondovì, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, è emerso che a seguito della realizzazione dell'impianto di gestione rifiuti, così come proposto,

non sono attendibili -a carico delle componenti ambientali interferite- impatti negativi così rilevanti e significativi, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione.

Ciò nonostante, si segnala al proponente che nel corso dell'istruttoria del progetto svolta in sede di Organo Tecnico, l'ufficio provinciale Cave ha rilevato quanto segue:

*“ omissis.....in esito alla classificazione urbanistica dell'area, nel paragrafo 2.2.3 di pagina 6 della relazione di “verifica di impatto ambientale” viene richiamato quanto riportato dal Piano Regolatore vigente, secondo il quale “l'area oggetto di intervento è ricompresa in parte in ambito E2 (aree destinate ad attività agricole) e in parte in ambito Dpc (aree produttive ed estrattive a cava)”.*

*A questo proposito si rileva che la gestione di rifiuti classificati ai sensi del D. Lgs. 152 /2006, è incompatibile con la destinazione estrattiva (cioè di cava), anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 10 terzo comma del D. Lgs. 117/2008 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".*

*Per conseguenza, sebbene la valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto sia tale da non rendere necessaria una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a giudizio dello scrivente ufficio il progetto così come proposto non risulta assentibile alla luce dell'attuale destinazione di parte dello stesso.*

*Per poter realizzare il progetto in esame si ritiene che, preventivamente, l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/78 “Coltivazione di cave e torbiere” debba concludersi nei modi previsti dal progetto approvato e la cauzione a garanzia della corretta esecuzione del recupero ambientale liberata.*

*Ancora, nel caso in cui le lavorazioni oggetto della presente procedura di verifica dovessero avvenire su mappali adiacenti a quelli soggetti autorizzazione ai sensi della l.r. 69/78, si ritiene che il cantiere minerario e l'area destinata alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi debbano essere opportunamente compartimentate e separate fisicamente, in modo che nessun rifiuto di cui al D. Lgs. 152/2006 venga depositato, anche temporaneamente, nel cantiere minerario.”*

Si ricorda inoltre che dovrà essere presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, così come previsto dal Regolamento regionale n. 1/R del 20.02.2006 e s.m.i..

#### STABILISCE

2. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori alla Provincia e all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo;
3. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

#### DA' ATTO

4. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
5. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Cuneo, 05.07.2013

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro Risso

#### ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale